ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DELLE
CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
ABRUZZO, LAZIO, MARCHE, MOLISE, TOSCANA, UMBRIA

S T A T U T O

ISTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Articolo 1

Fra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Regioni dell'Italia Centrale è costituita l'Associazione Interregionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria.
L'Associazione ha sede legale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma in Roma - Via Dé Burrò n. 147 e sede operativa presso la Camera di Commercio del Presidente in carica (codice fiscale 80102470582).
I servizi di Segreteria sono prestati dalla Camera di Commercio del Presidente in carica.
L'ingresso o il recesso dall' Associazione delle Camere appartenenti alle Regioni sopra citate non costituisce modifica allo Statuto.

Articolo 2

L'Associazione ha lo scopo di studiare i problemi comuni delle Camere di commercio delle regioni interessate e può essere luogo di confronto, tra le Camere associate, con riguardo alle iniziative finalizzate allo sviluppo economico delle economie locali.
Per tali finalità l'Associazione può:

- redigere specifici ordini del giorno, pareri e documenti su tematiche di interesse delle Camere associate;
- svolgere indagini, rilevazioni, studi nonché curare pubblicazioni su particolari argomenti, avvalendosi della collaborazione delle Camere aderenti, di enti ed esperti;
- promuovere o partecipare a congressi, comitati e riunioni per lo studio di problemi che interessino l'economia delle regioni associate, assumendo anche la rappresentanza collettiva degli aderenti;
- intervenire presso l'Unione Europea, l'Unioncamere Nazionale, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e altri Enti pubblici locali per esporre problemi di interesse dell'economia delle regioni associate;
- programmare azioni speciali di interesse pluriregionale su eventuale richiesta delle Camere aderenti o raggruppamenti di esse;
- favorire il coordinamento e la messa in rete dei centri fieristici ed espositivi presenti nelle aree interessate.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 3

Sono organi dell'Associazione Interregionale:

1. L'Assemblea Generale
2. il Comitato Esecutivo
3. la Presidenza
4. il Collegio dei Revisori dei conti
5. il Segretario Generale

Articolo 4

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Presidenti delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o loro delegato; gli stessi possono delegare un membro delle rispettive Giunte per singole riunioni o un Presidente, di una delle Camere aderenti all'Associazione, che potrà ricevere una sola delega.
L'Assemblea si riunirà in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre. Può riunirsi in via straordinaria qualora il Comitato Esecutivo lo reputi necessario od opportuno, oppure almeno un quarto delle Camere di Commercio aderenti ne presentino domanda motivata.
Le riunioni sono tenute normalmente presso la sede della Camera del Presidente pro-tempore ovvero presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio o una delle sedi delle CCIAA aderenti.
Le riunioni potranno tenersi anche in videoconferenza e la presenza sarà attestata dalla Segreteria.

Articolo 5

L'Assemblea Generale:
1. fissa gli indirizzi di attività dell'Associazione e assegna le risorse per la realizzazione dei programmi;
2. può essere luogo di confronto delle azioni promozionali delle Camere aderenti;
3. nomina per un biennio il Presidente e due Vice Presidenti fra i Presidenti delle Camere associate: nel caso di un rinnovo della presidenza della Camera che ha la presidenza di turno dell'Associazione, il Presidente dell'Associazione sarà il nuovo Presidente;
4. nomina gli altri due componenti del Comitato Esecutivo scelti tra i Presidenti delle Camere associate o loro delegati scelti tra i componenti di Giunta;
5. discute ed approva il Bilancio preventivo, le variazioni che comportano maggiori oneri complessivi e il consuntivo, determinando la misura dei contributi degli aderenti;
6. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
7. nomina i Revisori dei Conti;
8. delibera sull'adesione all'Associazione di nuove Camere con sede nelle Regioni di cui all'art.1;
9. delibera, con cadenza triennale, sui compensi e i gettoni di presenza degli organi dell'Associazione;
10. nomina i rappresentanti dell'Associazione nell'ambito di Enti o Commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta;
11. individua i temi di interesse dell'Associazione oggetto di specifico approfondimento attraverso appositi gruppi di lavoro.

Articolo 6

L'Assemblea è convocata a mezzo lettera inoltrata via e-mail o fax ai Presidenti delle Camere aderenti all'indirizzo e-mail o numero di fax da questi formalmente indicato e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail dei Segretari Generali delle stesse Camere, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione ed in essa dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni Camera ha facoltà di proporre l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti da discutere, purché ne faccia pervenire comunicazione alla Associazione Interregionale e per conoscenza a tutti gli aderenti alla stessa, accompagnata da relazione scritta, almeno un mese prima dell'Assemblea.

Nessuna deliberazione può essere presa dall'Assemblea su argomenti che non figurino all'ordine del giorno.

Articolo 7

Le riunioni dell'Assemblea sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, la metà delle Camere aderenti ed, in seconda convocazione, un terzo delle medesime.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti, anche tramite videoconferenza ; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le eventuali modifiche allo Statuto occorrerà il voto favorevole di due terzi dei componenti.

Articolo 8

Il Comitato Esecutivo dura in carica due anni ed è costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da altri due Presidenti di Camere aderenti o loro delegati nominati dall'Assemblea.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Associazione e, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.

Articolo 9

Il Comitato Esecutivo provvede, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, all'attività di gestione dell'Associazione.

Esso:

1. predispone lo schema di Bilancio preventivo e di Conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
2. approva le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi;
3. autorizza le spese dell'Associazione per la realizzazione del programma e delle iniziative deliberate dall'Assemblea;
4. nomina eventuali gruppi di lavoro, coordinati da Segretari Generali delle CCIAA aderenti e composti da funzionari camerali specificamente individuati in funzione della tematica in oggetto;
5. nomina, su proposta del Segretario Generale, un Vice Segretario Generale nonché il responsabile contabile e il responsabile amministrativo, scelti fra i dirigenti o fra i funzionari della Camera di Commercio del Presidente pro-tempore.

Articolo 10

Il Comitato Esecutivo si riunisce, ordinariamente, ogni semestre.
L'ordine del giorno predisposto dalla Presidenza deve essere inviato, per e-mail o fax insieme all'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai Presidenti componenti il Comitato all'indirizzo e-mail o numero di fax da questi formalmente indicato e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail dei Segretari Generali delle stesse Camere.
Salvo casi di eccezionale urgenza, nessuna deliberazione può essere presa dal Comitato Esecutivo su argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno.
Le sedute del Comitato sono valide con l'intervento di almeno tre componenti anche tramite videoconferenza e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni potranno tenersi anche in videoconferenza e la presenza sarà attestata dalla Segreteria.

Articolo 11

La Presidenza è costituita dal Presidente e da due Vice Presidenti.
Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo, impartisce direttive per la esecuzione delle deliberazioni adottate verificandone i risultati e firma gli atti dell'Associazione.
I Vice Presidenti sostituiscono, in ordine decrescente di anzianità di nomina, il Presidente in caso di impedimento o di assenza, o nelle funzioni che siano a lui delegate.

Articolo 12

I Segretari Generali delle Camere aderenti all'Associazione assistono alle riunioni dell'Assemblea.
Parimenti, i Segretari Generali delle Camere i cui Presidenti fanno parte del Comitato Esecutivo assistono alle riunioni del Comitato medesimo.
I Segretari Generali possono essere incaricati di coordinare i gruppi di lavoro di cui all'art.9.

Articolo 13

Il Segretario Generale è il Segretario Generale della Camera di Commercio del Presidente pro-tempore; lo stesso è responsabile dell'attività della Segreteria dell'Associazione e cura, d'intesa con il Presidente, l'attuazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo.
Il Segretario Generale esplica anche le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
Il Vice Segretario Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di impedimento o di assenza, o nelle funzioni che siano a lui delegate.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote annuali stabilite in proporzione all'ammontare dei proventi da diritto annuale e da diritti di segreteria al netto delle restituzioni per importi non dovuti e delle spese per la riscossione delle entrate, risultanti

dall'ultimo consuntivo approvato.
L'Assemblea determina per ciascun esercizio l'aliquota di contribuzione. Il contributo annuale richiesto alle singole Camere associate non potrà comunque superare l'importo di Euro 25.000,00 salvo deroghe concordate con i soci in sede assembleare
A tal fine le Camere aderenti faranno pervenire all'Associazione, entro il 31 marzo di ogni anno l'importo dovuto.
L'Associazione può usufruire di finanziamenti da parte delle singole Camere, anche per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative.
L'anno finanziario dell'Associazione corrisponde a quello solare.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica un triennio.

Articolo 16

In caso di scioglimento, le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura aderenti, in proporzione alle quote versate nell'ultimo anno utile.

Articolo 17

E' data facoltà alle Camere di recedere dall'Associazione con comunicazione a mezzo raccomandata a/r almeno 4 mesi prima della chiusura dell'esercizio.
La quota annuale cessa di essere corrisposta a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, data da cui avrà effetto il recesso.

Art.18

Le disposizioni relative al Comitato Esecutivo entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione del presente statuto.
Le disposizioni relative al Collegio dei Revisori entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione del presente statuto.